

ALLEGATO A

Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Cooperativa Sociale Bios - Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria, per l'integrazione delle rette di ricovero degli anziani già assistiti a carico del Comune di Alessandria su segnalazione del C.I.S.S.A.C.A.

TRA

Il Comune di Alessandria - codice fiscale 00429440068 - rappresentato dal Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali dott.ssa Rosella Legnazzi, nata ad Alessandria il 07.11.1955, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, in Piazza della Libertà 1 - 15121 Alessandria

E

la Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Sociale Onlus, soggetto gestore della RISS Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria - con sede in Alessandria, Piazza Giorgio Ambrosoli n. 5 - codice fiscale 01561690064, rappresentata dall'Amministratore Unico dott.ssa Marì Chiapuzzo, nata a Tortona il 06.06.1962 ed ivi residente in Via Guala n. 20

PREMESSO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 07.09.2009 il Comune di Alessandria ha disposto di procedere alla costituzione di una nuova società per la gestione della Casa comunale di soggiorno per anziani Nicola Basile e che detta società, con la denominazione Argent.Al s.r.l., venne costituita con atto a rogito notaio L. Patria in data 02.08.2010 rep. 15383;

CHE, in esecuzione della deliberazione suddetta, il Comune di Alessandria ha avviato procedure per cedere a socio privato, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, e quindi mediante procedura negoziata, una quota pari al 90% del capitale sociale della Società Argent.Al s.r.l., di pertinenza del Comune di Alessandria;

CHE con determinazione dirigenziale n. 826 del 19.05.2011 si è proceduto all'aggiudicazione, in via definitiva, alla società Palea s.r.l., costituita, con atto a rogito notaio G. Mussa in data 30.12.2010 rep.124256, tra S.C.A.T.A. - Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrina, Società Cooperativa Sociale Onlus, e Cooperativa Sociale Bios - Società Cooperativa Sociale Onlus, aggiudicatarie provvisorie in R.T.I. per un importo pari a euro 7.100.000,00 (settemilionicentomila/00), cessione successivamente perfezionata con atto a rogito notaio G. Mussa in data 27.05.2011 rep. 125098;

CHE, con successivo rogito notaio G. Mussa del 07.07.2011 rep. 125331, la società Palea s.r.l. si è fusa per incorporazione nell'Argent.Al s.r.l.;

CHE il disciplinare di gara per la vendita del 90% del capitale sociale di Argent.Al s.r.l. approvato con determinazione dirigenziale n. 1659 del 16 agosto 2010 prevedeva, al punto 5.3, l'impegno dell'aggiudicatario a mantenere la riserva di almeno 30 posti letto alla scelta del Comune e, contestualmente, l'impegno dell'Ente a garantire l'integrazione delle rette relative ai posti letto suddetti, ascrivibili alla "Media intensità" assistenziale, per i primi cinque anni;

VISTA la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale AL n. 2011/179 del 07.03.2011 avente ad oggetto la volturazione in via transitoria del titolo autorizzativo della struttura Residenza Integrata Socio-Sanitaria R.I.S.S. Nicola Basile in capo alla Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Onlus, quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con S.C.A.T.A., Società Cooperativa Sociale, nonché il contestuale accreditamento socio sanitario istituzionale definitivo della struttura suddetta;

CHE è stato stipulato il contratto di locazione dell'immobile adibito a R.I.S.S. Nicola Basile in data 01.07.2011, registrato in Alessandria l'11.07.2011 al n. 3728 serie 3^, per la durata di anni 9, fra Argent.Al s.r.l. e la Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Sociale Onlus;

CHE con deliberazione n. 328 del 14.12.2011 la Giunta comunale, ritenuto necessario perfezionare i rapporti tra il Comune di Alessandria e la Società Argent.Al s.r.l. (nella quale risultava incorporata la Società Palea s.r.l., aggiudicataria e acquirente dell'atto di cessione di cui sopra), la quale si avvale della Cooperativa Sociale Bios per l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie, approvava il convenzionamento tra il Comune di Alessandria e Argent.Al s.r.l. concernente la riserva di 30 posti letto nella Residenza Nicola Basile e l'integrazione delle relative rette di ricovero per i primi cinque anni di gestione, a decorrere dal 14.01.2011, a favore dell'ente gestore Cooperativa Sociale Bios con costo riferito alla "Media intensità" del bisogno assistenziale di cui alla normativa regionale;

CHE il 13.01.2016 sono giunti a compimento i cinque anni previsti nella deliberazione di Giunta comunale n. 328/2011 sopra citata ed è quindi venuto meno l'impegno reciproco di Argent.Al s.r.l. e del Comune di Alessandria a mantenere la riserva di 30 posti a "Media intensità assistenziale" presso la struttura in oggetto;

CHE precedentemente, in data 04.11.2015, la Giunta comunale aveva espresso parere positivo sull'opportunità di mantenere presso la R.I.S.S. Nicola Basile i 12 anziani ancora ospiti per il citato accordo contrattuale in considerazione del fatto che essi si trovano in condizioni di particolare fragilità che rendeva preferibile, per il mantenimento del loro equilibrio psico-fisico, la continuità del ricovero presso la medesima struttura;

CHE sono attualmente 10 i beneficiari dell'integrazione rette di ricovero di cui sopra, inseriti su segnalazione del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A.;

CHE, per le ragioni sopra esposte, il Comune di Alessandria intende proseguire nell'integrazione delle rette di ricovero degli anziani già inseriti continuando ad avvalersi della Cooperativa Sociale Bios per il proseguimento delle prestazioni previste in quanto la Cooperativa Bios è l'attuale gestore delle attività socio assistenziali e sanitarie rese all'interno della Residenza Basile ed è in possesso del relativo titolo autorizzativo;

CHE, seppure con quota di proprietà minoritaria pari al 10%, è ancora in essere la compartecipazione del Comune di Alessandria alla Società Argent.Al s.r.l.;

DATO ATTO della continuità del rapporto esistente tra le parti nelle more della stipula della presente convenzione, derivante dai summenzionati obblighi contrattuali e dalla condizione di fragilità psico-fisica e sociale dei beneficiari;

tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Condizioni generali

Richiamati il disciplinare di gara Allegato 1 – punto 5.3 -, il successivo atto di cessione di quote a rogito notaio G. Mussa in data 27.05.2011 rep. 125098, le successive indicazioni fornite dalla Giunta comunale nella seduta del 04.11.2015 menzionati in premessa, il Comune di Alessandria si impegna a garantire l'integrazione della retta di ricovero per ulteriori tre anni, decorrenti dal 1°.05.2017, a favore degli utenti inseriti presso la RISS Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria. Le parti possono rivedere i termini e i contenuti della presente convenzione al termine del primo biennio.

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. del 14.09.2009 n. 25-12129 recante "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie", della D.G.R. del 30.07.2012 n. 45-4248 al titolo "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti", della D.G.R. del 30.12.2012 n. 66 – 3253 recante "Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture sociosanitarie accreditate con il S.S.R" e della D.G.R. n. 85 – 6287 del 02.08.2013 ad oggetto "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012".

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Alessandria si avvale della Cooperativa Sociale Bios per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio sanitaria integrata a favore degli anziani inseriti di cui infra. La Cooperativa Sociale Bios garantisce le prestazioni di assistenza socio sanitaria avvalendosi delle strutture, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale.

Gli utenti inseriti con costo a carico del Comune di Alessandria sono stati segnalati dal C.I.S.S.A.C.A. che, in quanto Ente gestore dei servizi socio assistenziali, possiede al proprio interno le figure professionali competenti per la valutazione e eventuale rivalutazione socio-economica.

Il Comune si impegna a riconoscere l'integrazione della retta di soggiorno secondo le fasce di "Bassa", "Medio Bassa" e "Media" intensità del bisogno assistenziale, come individuate dalla normativa regionale vigente.

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

La Cooperativa Sociale Bios si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Il Comune di Alessandria può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire e erogare agli assistiti che usufruiscono dell'integrazione comunale alla retta di ricovero. Può altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti e acquisirne copia.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto si intende automaticamente risolto.

Art. 4 – Procedure di accoglienza

La Cooperativa Sociale Bios si è impegnata ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli anziani di cui alla presente convenzione secondo le modalità definite dalla normativa regionale, a redigere per ciascuno di essi il Piano di Assistenza Individuale P.A.I. e ad aprire un fascicolo sanitario da aggiornare almeno mensilmente.

Al momento dell'ingresso in struttura, l'assistito ha firmato l'informativa e dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili necessari per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

Ai fini del mantenimento dell'integrazione alla retta di ricovero, della eventuale rideterminazione della quota a carico dell'utente e della conseguente determinazione della quota a carico del Comune, stabilita secondo la normativa nazionale e regionale vigente, la Cooperativa Bios si impegna a collaborare con il C.I.S.S.A.C.A. nell'aggiornamento, a cura di quest'ultimo, del fascicolo relativo alla condizione socio-economica dell'inserito. L'aggiornamento avverrà con cadenza almeno semestrale. In tale ambito il C.I.S.S.A.C.A. esercita le funzioni previste dalla legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità secondo le modalità previste dalla

legge regionale n. 1/2004 e come in ultimo stabilito nella Convenzione per la costituzione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino, che sostanzia l'accordo tra gli Enti associati, e nel vigente Statuto.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione avvengono nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

Eventuali procedure di valutazione e rivalutazione delle condizioni psico-fisiche dell'ospite sono promosse a cura della struttura.

Art. 5 – Sistema tariffario e pagamenti

La retta a carico del Comune, da erogare alla Cooperativa Sociale Bios, è la quota di integrazione tariffaria prevista dalla vigente D.G.R. n. 85 – 6287 del 2.08.2013 riferita alla tipologia di "Bassa", "Medio Bassa" o "Media" intensità del bisogno assistenziale. La tipologia è attribuita sulla base del PAI e della successiva valutazione a cura dell'U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica) dell'ASL competente. Il Comune riconosce le tre tariffe, fatta salva la compartecipazione dell'utente alla spesa con la sua capacità reddituale come definita dalla D.G.R. del 23 luglio 2007 n. 37-6500 e dal d. lgs. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 4 della presente convenzione. Le prestazioni da erogare sono quelle previste dalla vigente normativa regionale. Nulla è dovuto oltre la retta prevista.

La Cooperativa Sociale Bios si impegna ad emettere fattura al termine della mensilità di riferimento allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dal Comune di Alessandria. La stessa verrà liquidata entro 30 giorni, dopo verifica circa la congruità e la corrispondenza alle prestazioni erogate.

E' fatta salva la facoltà del Comune di Alessandria di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 3, 4 e 7 o accertamenti di gravi violazioni di legge e della normativa vigente in materia socio-sanitaria che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto adempimento agli obblighi del presente contratto.

L'avvenuto pagamento non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 6 – Revisione delle tariffe

Le quote di integrazione del Comune potranno subire variazioni dovute a modifica del sistema di tariffazione regionale attualmente regolato dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012". In questo caso, al fine della loro applicabilità, le parti terranno conto dei tempi di recepimento di tali aumenti nel bilancio comunale.

Art. 7 – Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche. Dimissioni, decesso delle persone inserite.

La Cooperativa Sociale Bios si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. AL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria. Al verificarsi di eventi patologici o traumatici, la Direzione Sanitaria della Cooperativa Sociale Bios si impegna a verificare e valutare la loro portata, a provvedere all’aggiornamento del P.A.I. e ad attivare le procedure presso la competente U.V.G., in raccordo con il CISSACA, qualora necessario. Inoltre comunica immediatamente al Comune le dimissioni e i decessi. In tali casi nulla è dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Art. 8 – Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

Art. 9 – Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune di Alessandria, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi nei confronti dei singoli utenti di cui agli articoli precedenti, diffida il legale rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l’inadempienza agli obblighi assunti nei confronti del singolo utente per il ripristino dei requisiti carenti comporta la risoluzione anticipata della quota specifica di integrazione.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, il Comune di Alessandria, può proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – il trasferimento presso altra struttura.

Art. 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dalla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Presidente del Tribunale di Alessandria.

Art. 11- Durata

La presente convenzione ha durata triennale e giungerà a scadenza il 30.04.2020. I suoi effetti decorrono dal 1°.05.2017.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 12 – Disposizioni fiscali – Spese

Il presente contratto, redatto in due originali, uno per ciascun contraente, stipulato in forma scritta privata, riguarda prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Cooperativa Sociale BIOS e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La presente, redatta in modalità elettronica, viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del d.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Il Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali del Comune di Alessandria
Dott.ssa Rosella Legnazzi

La Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Bios, Cooperativa Sociale Onlus
Dott.ssa Mari Chiapuzzo

Alessandria, lì _____